

REGOLAMENTO

approvato con delibera del 19 febbraio 2018

CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Funzioni e obblighi

Art. 4 – Sede, organi e durata

Art. 5 – Gestore della Crisi e Ausiliario

Art. 6 – Norme di Procedura

Art. 7 – Incompatibilità e Decadenza

Art. 8 – Riservatezza

Art. 9 – Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione della Crisi

Allegato A – Norme di Autodisciplina

Allegato B – Norme per l'applicazione delle sanzioni

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "legge n. 3/2012" indica la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "dm n. 202/2014" indica il decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- l'espressione "delibera" indica le delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del 13 novembre 2017 istitutiva dell'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento;

- l'espressione "OCC" indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "Gestore della Crisi" indica il soggetto – ovvero i soggetti - incaricati dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia in relazione alla gestione, mediante i propri gestori, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione del patrimonio del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché del dm n. 202/2014.

Il presente Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dalla legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del dm n. 202/2014 con riguardo alla istituzione dell'elenco dei gestori della crisi e del registro informatico degli affari trattati.

Articolo 4 – SEDE – ORGANI DELL'OCC - DURATA

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia in Brescia (25121) via San Martino della Battaglia n. 18.

Per il suo funzionamento l'OCC si articola nei seguenti organi:

- **Consiglio Direttivo**

- **Referente**

- **Segreteria Amministrativa**

4.1. Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione dell'Organismo fissando i requisiti di selezione, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a)** individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, nel rispetto degli standard minimi previsti dal dm n. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di Gestore della Crisi e liquidatore presso l'OCC;
- b)** esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della Crisi;
- c)** procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'allegato B del presente regolamento;
- d)** è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della Crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- e)** opera di concerto con il referente per il conseguimento degli scopi dell'Organismo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, che è il legale rappresentante dell'Organismo, e da quattro membri, tutti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia nel rispetto della rappresentanza di genere.

I componenti nominati durano in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e cessano dal loro incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo COA. Sono rieleggibili per una sola volta e possono essere revocati per gravi motivi.



Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo.

4.2. Il Referente viene designato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia e può essere revocato per gravi motivi (cfr. "Allegato A").

Il Referente svolge le seguenti funzioni:

- a) assume la direzione dell'Organismo;
- b) distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare;
- c) dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- d) nomina o sostituisce il Gestore della Crisi/liquidatore;
- e) prima di conferire ciascun incarico, dichiara la neutralità dell'OCC rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo.

4.3. La Segreteria Amministrativa è composta da un Segretario, nominato dal Referente dell'OCC di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Brescia, e potrà avvalersi di personale dipendente dell'Ordine.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- a) il Registro/i Registri e l'elenco dei Procedimenti di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) l'Elenco dei Gestori della Crisi;
- c) l'Elenco relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

La Segreteria sotto la direzione del Referente verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito Registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 dm n. 202/2014, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

ART. 5 - GESTORE DELLA CRISI

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Brescia che:

- a) siano iscritti all'albo da almeno 5 anni;
- b) siano in regola per l'anno precedente alla domanda con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6;



c) siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4, comma 6 dm n. 202/2014, in particolare che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Il Gestore della Crisi è nominato dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Il Gestore della Crisi opera in forma individuale e deve eseguire personalmente la sua prestazione. In casi di particolare importanza e complessità il Gestore della Crisi può operare in forma collegiale con non più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di turnazione e di competenza. In procedure di particolare importanza il Gestore della Crisi può nominare un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche iscritto ad un Albo professionale individuato con criteri di competenza e rotazione.

Il Gestore della Crisi/liquidatore e l'Ausiliario incaricati si impegnano a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della Crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1° comma c.p.c. e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricsuzione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza, nello studio del Gestore della Crisi incaricato, di professionisti che risultano essere difensori o essere stati difensori del Debitore/Consumatore negli ultimi cinque anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il Debitore/Consumatore.

Il Gestore della Crisi non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il Gestore della Crisi/liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Il Referente procede nel più breve tempo possibile alla sostituzione del Gestore della Crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

ART. 6 – NORME DI PROCEDURA

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC anche online a mezzo pec.

All'atto del deposito la Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della Crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito Registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della Crisi;
- c) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della Crisi, i debitori/consumatori ed Autorità Giudiziaria.



Il Gestore della Crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo. Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) dm 202/2014 ed in conformità all'allegato A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Qualora il Gestore della Crisi ritenga di avvalersi dell'opera di un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche provvede alla nomina dello stesso ed è responsabile dell'attività svolta dallo stesso cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c..

ART. 7 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Non possono essere nominati come Gestori e Ausiliari e, se nominati, decadono, coloro che:

- a) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- b) si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- c) rivestono la carica di consigliere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia per la durata della carica.

ART. 8 – RISERVATEZZA

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della Crisi, gli Ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione ai procedimenti di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio.

L'Organismo e i Gestori della Crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal dm n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

ART. 9 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. dm 202/2014 e succ. mod.; i compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 % sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III *Determinazione dei Compensi* del dm 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I compensi degli Ausiliari di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

L'OCC può richiedere acconti sul compenso finale.

Ai Gestori della Crisi/liquidatori sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste del capo II della legge n. 3/2012.

ALLEGATO A

NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'OCC DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL D.M. N. 202/2014

Sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

L'iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è riservata agli Avvocati iscritti al suddetto Ordine e requisito necessario per l'iscrizione all'elenco predetto è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo e una votazione minima definita dal Consiglio Direttivo – a un corso specifico di formazione a ciò qualificante della durata di almeno 40 ore, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.M. 202/14, tenuto con i criteri e secondo le modalità indicate dall'OCC.

In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei Gestori della Crisi, l'iscrizione e la permanenza all'elenco è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'OCC.

I Gestori della Crisi iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. d.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione c/o aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un Gestore della Crisi all'incarico a lui affidato – quando reiterato per più di tre volte nell'arco del triennio – comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'OCC.

Il mantenimento dei requisiti fissati nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di tre organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'elenco dei Gestori della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. E' comunque fatta salva la facoltà di impegnarsi in esclusiva per l'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

L'OCC deve verificare che i singoli Gestori della Crisi esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

Il professionista incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

I Gestori della Crisi dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del Codice deontologico forense e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E' fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

L'incarico di Gestore della Crisi non può essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'organismo e/o rivestano ruoli direttivi nello stesso.

Al Gestore della Crisi è fatto obbligo di:

a) sottoscrivere, per ogni incarico per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

- b) informare immediatamente le parti e l'OCC dell'incarico, di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
- c) il Gestore deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- d) il Gestore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidatagli non dovrà essere rivelata sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
- e) il Gestore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- f) il Gestore non deve percepire compensi direttamente dalle parti;
- g) deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'OCC;
- h) gli incontri dovranno essere tenuti presso la sede dell'OCC;
- i) il Gestore della Crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge;
- l) l'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del Gestore della Crisi comporta l'immediata sostituzione nella procedura e la nomina di altro professionista e la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi, nonché la segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'eventuale sospensione dall'incarico e/o per altri eventuali provvedimenti.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM n.202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al dm n.202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al dm 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al dm 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al dm 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

E' data facoltà al professionista, all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare di cui al presente articolo di autosospendersi per anni uno e all'esito il procedimento si considererà estinto. Tale facoltà potrà essere utilizzata una sola volta.

Il Referente procede, alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.